

# Le connessioni contingenti fra positivismo e originalismo

*Alessio Sardo\**

## Sommario

L'obiettivo principale di questo lavoro è mostrare che l'originalismo e il giuspositivismo hanno diversi elementi che li accomunano: un profondo scetticismo verso l'oggettivismo etico, l'idea che il diritto possa essere identificato in maniera neutrale, la credenza che il contenuto semantico del diritto derivi primariamente dal testo dei documenti normativi e dalle intenzioni dei loro autori. In questo modo, l'analisi proposta va a colmare una piccola lacuna nel lavoro magistrale di Jorge Rodriguez e, più in generale, ripensa le relazioni fra il positivismo giuridico e i paradigmi dell'interpretazione dominanti. L'impatto atteso è la ridefinizione dei confini tra i modelli normativi per l'interpretazione e i modelli concettuali della scienza giudica. L'approccio metodologico prescelto è la comparazione sincronica tra paradigmi e modelli concettuali stratificati proposti dalla dottrina.

**Parole chiave:** Giuspositivismo. Originalismo. Interpretazione. Costituzione. Significato legale

## *Abstract*

The main aim of this paper is to show that originalism and legal positivism have several elements in common: a radical skepticism towards ethical objectivism, the idea that law can be identified neutrally, and the belief that the semantic content of law derives primarily from the text of normative documents and the intentions of their authors. In this way, the proposed analysis fills a small gap in

---

\* Istituto Tarello per la Filosofia del diritto, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova, via Balbi 30/18, 16126, Genova, [alessio.sardo@unige.it](mailto:alessio.sardo@unige.it).

Jorge Rodríguez's masterpiece and, more generally, reconsiders the relationship between legal positivism and the prevailing interpretive paradigms. The expected impact is to redefine the boundaries between normative models of interpretation and conceptual models of jurisprudence. The methodological approach chosen is the synchronic comparison between widely paradigms and stratified construction proposed by legal scholars.

**Keywords:** Legal Positivism. Originalism. Interpretation. Constitution. Legal Meaning.

## 0. Introduzione

Di fronte a un'opera monumentale come *Teoría Analítica del Derecho* di Jorge Rodríguez —un enciclopedico volume di oltre settecentocinquanta pagine, che spazia dalla logica deontica alla storia del pensiero giuridico, con uno sguardo globale— il commentatore resta letteralmente senza parole<sup>1</sup>. È difficile anche solo decidere da dove cominciare. La mastodontica opera di Rodríguez è *senz'altro* ammirevole, senza precedenti e, soprattutto, esaustiva, dal momento che l'Autore affronta essenzialmente tutti i temi centrali della filosofia analitica del diritto della seconda metà del Novecento e della prima decade degli anni Duemila. È possibile che qualcosa d'importante sia stato trascurato? A mio modesto avviso, sì: c'è, forse, una piccola lacuna nel lavoro magistrale di Rodríguez: rileggendo in particolare i capitoli sul giuspositivismo e sull'interpretazione, mi sembra che le relazioni fra il positivismo giuridico e i paradigmi dell'interpretazione dominanti sia appena accennata<sup>2</sup>. Sospetto che questo piccolo *gap* sia prodotto da un'assunzione di taglio analitico: non vi sono connessioni necessarie tra una qualsivoglia teoria del diritto e una qualsiasi teoria dell'interpretazione, pertanto si può sorvolare sul punto. Tuttavia, da una prospettiva che considera il diritto come un dominio delle scienze sociali e della storia delle idee, sarebbe forse utile soffermarsi sulle relazioni contingenti che intercorrono fra i modelli —o paradigmi— del diritto e della scienza giuridica e i modelli —o paradigmi— dell'interpretazione, per comprenderne meglio l'evoluzione, le reciproche influenze, e, in generale, per indagare le *cause* di particolari fenomeni istituzionali e sociali. La mia divergenza con il pensiero di Rodríguez assume, in questo caso, una connotazione metodologica.

L'obiettivo principale di questo lavoro è quello di mostrare che l'originalismo — il grande assente in *Teoría Analítica del Derecho*— e il giuspositivismo hanno diversi tratti in comune: i) un profondo scetticismo verso l'oggettivismo etico; ii) l'idea che

<sup>1</sup> Rodríguez 2021.

<sup>2</sup> Rodríguez 2021: 149-203; 553-651.

il diritto possa essere identificato in maniera neutrale; iii) l'assunzione che un fatto istituzionale particolare, l'atto di promulgazione, sia centrale per caratterizzare il diritto; iv) la credenza che il contenuto *semantico* del diritto derivi primariamente dal testo dei documenti normativi e dalle intenzioni dei loro autori. Insomma, Robert Bork, William Rehnquist, Antonin Scalia, Akhil R. Amar e molti altri illustri originalisti presuppongono e, in alcuni casi, difendono esplicitamente idee molto vicine a una concezione positivista del diritto. Con questo, però, non intendo suggerire che *ogni* originalista sia *necessariamente* un giuspositivista. Si tratta piuttosto di connessioni *contingenti*.

### 1. Un originalismo positivista?

Per prima cosa, vorrei mostrare che (una versione de) l'originalismo abbraccia una forma di scetticismo radicale verso l'oggettivismo etico. Uno dei principali obiettivi di molti originalisti è quello di offrire un modello d'interpretazione costituzionale che rigetta l'oggettivismo etico: i giudici federali dovrebbero inchinarsi al significato originario della Costituzione, che può essere identificato solo attraverso un'indagine storica o lessicografica che prescinde da ogni considerazione morale, ineluttabilmente soggettiva e irrazionale. William Rehnquist, per esempio, caratterizzava i cosiddetti "valori" come mere preferenze soggettive; è il puro «fatto della loro promulgazione che conferisce loro [alle norme giuridiche] qualsiasi pretesa morale su di noi come società», e non «qualche valore intrinseco» o «la concezione di giustizia naturale di qualcuno»<sup>3</sup>. Qui Rehnquist ricorreva a un argomento di tenore positivistico: nemmeno le verità morali triviali sono diritto, a meno che non siano espressamente codificate in leggi o incorporate in una costituzione scritta.

La tesi secondo cui i giudici federali dovrebbero astenersi dall'inventare valori oggettivi è stata difesa da molti originalisti. La lettura morale della Costituzione è «il principale pericolo dell'interpretazione», perché i giudici potrebbero erroneamente confondere le proprie ideologie morali soggettive con il diritto (positivo)<sup>4</sup>.

In secondo luogo, vorrei illustrare come gli originalisti usano argomenti positivistici per giustificare la loro teoria dell'interpretazione e attribuire legittimità, validità o forza vincolante alla Costituzione degli Stati Uniti. Molti originalisti considerano la Costituzione come un atto che trasforma una semplice moltitudine in *We, The People*, una proposta avanzata in seno alla Convenzione di Filadelfia in *The Supreme Law of the Land*. Ad esempio, Raoul Berger sosteneva che la forza vincolante del patto originario deriva direttamente dal profilo autoritativo della Costituzione

<sup>3</sup> Rehnquist 1976: 402 ss.

<sup>4</sup> Scalia 1989: 863-864.

intesa come norma (positiva)<sup>5</sup>, e non da ulteriori livelli di giustificazione pratica. Analogamente, Robert Bork sosteneva che una norma è valida non perché corretta, giusta o coerente con qualche considerazione morale, ma solo perché conforme al significato (originario) della Costituzione<sup>6</sup>. Insomma, l'adozione della Costituzione degli Stati Uniti è, per molti originalisti, un mero *facto sociale*, non un riflesso del diritto naturale o di un'etica oggettivista.

Il giudice Hugo Black, una delle figure più controverse della Corte Suprema e, allo stesso tempo, uno dei principali difensori dell'originalismo testualista, «abbracciava una concezione positivista del ruolo giudiziario»<sup>7</sup>. In generale, Black rifiutava il bilanciamento e la ragionevolezza come metodi ammissibili per l'interpretazione costituzionale, soprattutto nei casi relativi al *Primo emendamento* e al *commercio interstate*. Secondo Black, la Costituzione non doveva essere letta come un sistema di valori oggettivi o di diritti naturali, bensì come una legge (in senso formale) promulgata dal popolo americano.

Anche un originalista *liberal* come Akhil Amar sembra quasi un positivista radicale scandinavo quando affronta questi temi: il diritto costituzionale nasce da un atto di promulgazione di *We, The People*, un sovrano collettivo. Amar descrive la Costituzione degli Stati Uniti come un insieme di norme costitutive, frutto di un processo di adozione da parte degli Stati. L'atto che ha trasformato la Costituzione in legge può essere descritto come un "performativo" (nel senso di J.L. Austin), un "*fiat*" che ha mutato un potere *de facto* in fonte ultima di un ordinamento giuridico<sup>8</sup>. Quest'affermazione riflette in buona sostanza la tesi che il giuspositivista (e realista) scandinavo Karl Olivecrona espone nella seconda edizione del suo classico *Law as Fact*: lo schema performativo della validità giuridica<sup>9</sup>.

In terzo luogo, vorrei isolare ulteriori sovrapposizioni fra i due paradigmi —originalismo e positivismo— che si palesano nel modo di caratterizzare le norme giuridiche come entità semantiche specifiche basate sul testo e sulla volontà. Converrà partire da un'osservazione più generale: gli originalisti suggeriscono che il significato della Costituzione degli Stati Uniti dipende da un insieme di fatti linguistici che possono essere utilizzati per identificare il senso corretto di una disposizione<sup>10</sup>. Orbene, la nozione stessa d'interpretazione *presuppone* il concetto di significato. Gli originalisti identificano il significato "legale" della Costituzione con il suo significato ordinario o pubblico. In entrambi i casi, il significato "legale" interagisce con il contesto di promulgazione: quindi, l'identificazione dei significati originari procede attraverso inferenze che considerano elementi situazionali —e anche documenti

<sup>5</sup> Berger 1977: 283-99.

<sup>6</sup> Bork 1990: 144-145; 176 ss.; 209 ss.; 251-259.

<sup>7</sup> Hall 2005: 86.

<sup>8</sup> Amar 2012: 55.

<sup>9</sup> Olivecrona 1971: 96-105; 115-133; 217-233.

<sup>10</sup> Lawson 1997: 1823-1824.

scritti— che rendono conto delle idee, credenze, aspettative diffuse al tempo della promulgazione. Quindi, in una certa misura, il contesto storico determina il significato di una disposizione costituzionale<sup>11</sup>.

È evidente che sia gli originalisti, sia i giuspositivisti di prima generazione tendono a identificare il significato “legale” con il significato inteso o testuale proprio per la stessa ragione: questo è il modo più ovvio di ricostruire il contenuto di un atto di stipulazione autoritativa *come* atto umano di comunicazione istituzionale<sup>12</sup>. Ad esempio, Richard Kay caratterizza le norme giuridiche proprio come entità semantiche che esprimono «l'esercizio della volontà umana»<sup>13</sup>. Allo stesso modo, Raoul Berger vincola l'originalismo di matrice intenzionalista a un'affermazione fondamentale sulla “essenza della comunicazione”: «Spetta a chi scrive spiegare il significato delle sue parole»<sup>14</sup>.

Sia Kay, sia Berger sono riluttanti ad affidarsi a una giustificazione dell'originalismo intenzionalista che include il diritto naturale. In generale, l'originalismo intenzionalista attribuisce priorità alle reali intenzioni dei legislatori, non a quelle ipotetiche di un legislatore ragionevole o ideale. Questa scelta è un'ulteriore prova dell'impegno positivista in favore di una caratterizzazione del diritto basata su *fatti*. Le definizioni approntate da Kay e Berger di ciò che potremmo chiamare “norme di significato originario” corrispondono perfettamente alla definizione standard di norma giuridica fornita da quei giuspositivisti che hanno sostenuto la *will theory*: l'affermazione che i comandi del sovrano costituiscono diritto (positivo) *in quanto* «insieme di segni dichiarativi di una volontà»<sup>15</sup>.

## 2. La *Positive turn* dell'originalismo contemporaneo

La connessione (contingente) fra positivismo e originalismo è massima nella recente *Positive Turn*. La cosiddetta *Positive Turn*, proposta da William Baude e Stephen E. Sachs, è una nuova versione dell'originalismo *esplicitamente* vincolata al positivismo giuridico: essa si rivolge, in particolare, al positivismo consuetudinario o basato sulle pratiche di H.L.A. Hart. L'intuizione centrale alla base del nuovo modello di originalismo potrebbe essere riassunta così: l'originalismo è il paradigma nordamericano per l'interpretazione costituzionale non già perché i giudici *devono* attuare la volontà di *We, The people*, ma semplicemente perché il metodo originalista *può* essere ricondotto alle regole di riconoscimento del sistema giuridico statunitense.

<sup>11</sup> Scalia & Garner 2012: 20.

<sup>12</sup> Soames 2013: 603

<sup>13</sup> Kay 1988: 209.

<sup>14</sup> Berger 1988, p. 353.

<sup>15</sup> Austin 1954; Bentham 1970: 1.

Baude e Sachs prendono le mosse dal presupposto secondo cui l'originalismo debba (necessariamente) presupporre una filosofia del diritto (il giuspositivismo) per definire i criteri ultimi atti a identificare norme giuridiche valide. L'ambizione della *Positive Turn* è proprio quella di mostrare che i criteri ultimi di validità del diritto statunitense includono l'originalismo. Pertanto, la *Positive Turn* ridefinisce il dibattito sull'originalismo nei termini di un'analisi fattuale delle pratiche di *adjudication*: per rispondere alla domanda "L'originalismo è parte del nostro diritto?", è necessario intraprendere un'indagine avalutativa sulle fonti sociali e sulle pratiche di riconoscimento del potere giudiziario. Baude e Sachs sostengono che l'originalismo è giustificato perché effettivamente riconosciuto a livello costituzionale: si tratta di un fatto sociale osservabile<sup>16</sup>. Quest'affermazione presuppone che il diritto sia determinato da fatti sociali e che la morale non sia un *truth-maker* autonomo per le asserzioni sul diritto esistente<sup>17</sup>.

### 3. Positivism originalista e positivism non-originalista

Come ben dimostra l'analisi di Jorge Rodríguez, il giuspositivismo comprende un insieme di teorie eterogenee, un ampio spettro che va dalle versioni di questa teoria meno interessate all'interpretazione giuridica a quelle più interessate al problema<sup>18</sup>. Certamente, da un punto di vista puramente concettuale, il giuspositivismo non è necessariamente legato a una particolare teoria dell'interpretazione o della *adjudication*. Tuttavia, se prestiamo attenzione al positivismo come fenomeno socio-giuridico, possiamo apprezzare che diversi dei suoi illustri esponenti —ad esempio Bentham e Austin— hanno sostenuto una posizione giuridica molto vicina all'originalismo intenzionalista. Inoltre, anche i giuspositivisti che hanno rigettato l'originalismo —Joseph Raz, Andrei Marmor e Scott Shapiro— caratterizzano il processo legislativo in termini di intenzioni collettive.

Come già accennato, le prime versioni del positivismo difese da Bentham e Austin abbracciavano la cosiddetta teoria della volontà delle norme giuridiche. Le norme giuridiche sono comandi *vincolanti*. A loro volta, questi comandi vincolanti sono intesi come proposizioni prescrittive (imperativi) o entità simili a proposizioni che esprimono un desiderio o una volontà sostenuti dalla minaccia di una sanzione.

La teoria volontaristica si sovrappone parzialmente all'originalismo intenzionalista: entrambi gli approcci caratterizzano le disposizioni giuridiche come espressione della volontà e delle intenzioni del legislatore. Pertanto, l'originalismo intenzionalista presuppone una concezione del diritto piuttosto vicina a quella imperativi-

<sup>16</sup> Sachs 2015: 823-835.

<sup>17</sup> Baude 2015: 2351.

<sup>18</sup> Rodríguez 2021: 149 ss.

sta: come spiega McConnell, l'originalismo intenzionalista si fonda sull'assunto che «ogni potere deriva dal popolo sovrano, e l'autorità della Costituzione deriva dal suo atto di volontà sovrana nel crearla»<sup>19</sup>.

La *will theory* rifiuta in generale gli approcci non assimilabili all'originalismo. Ad esempio, l'attacco di Jeremy Bentham al metodo della *common law* si avvicina alla critica più contemporanea di Scalia allo stesso metodo<sup>20</sup>: sia Bentham sia Scalia sostengono che la *common law* è creata (artificialmente) dai giudici, e non semplicemente “scoperta”. Proprio come farebbe un originalista, Jeremy Bentham sottolineava che il diritto può essere identificato senza utilizzare criteri morali<sup>21</sup>.

A livello prescrittivo, Bentham — sostenitore del movimento di codificazione — suggerisce che i funzionari che applicano la legge devono attenersi alla giurisprudenza del testo e delle intenzioni<sup>22</sup>. Quando Bentham si occupa di questioni di disegno istituzionale, si trasforma in un convinto sostenitore di un programma di riforma orientato a ridurre la discrezionalità giudiziaria e migliorare la comprensione pubblica del diritto<sup>23</sup>. In questo senso, il suo obiettivo non è così distante dalle promesse della teoria del significato pubblico: l'esposizione della legge (positiva) accerta cosa *sia* la legge, senza determinare come la legge *dovrebbe essere* secondo gli standard morali<sup>24</sup>.

Analogamente, nelle sue *Lectures*, John Austin propone un metodo per la corretta interpretazione del diritto che privilegia il significato testuale e storico della legge rispetto alla sua lettura morale: in particolare, secondo la metodologia positivista di Austin<sup>25</sup>, l'interpretazione è finalizzata a scoprire l'intenzione del legislatore sulla base del significato usuale, letterale, o *plain* che emerge dal testo e dai lavori preparatori. Il metodo di Austin presenta una notevole somiglianza con il nucleo della metodologia originalista: anche Austin, a ben vedere, difende la fedeltà al significato storico della legge.

Tuttavia, l'affermazione secondo cui le norme giuridiche sono ordini autoritativi non implica che gli interpreti debbano seguire l'intenzione dell'autorità o attenersi al canone del significato pubblico, anche se questa conclusione potrebbe sembrare ragionevole. Per questo motivo, due figure di spicco della tradizione giuspositivista — Joseph Raz e Andrei Marmor — sostengono che le norme giuridiche siano comandi intenzionali dei legislatori e, al contempo, rifiutano l'originalismo.

Da un lato, Joseph Raz riconosce la natura pubblica e convenzionale del significato attribuito agli atti intenzionali dell'autorità normativa<sup>26</sup>; inoltre, sottolinea il ruolo

<sup>19</sup> McConnell 1998: 1132.

<sup>20</sup> Bentham 1982: 8 ss.; 1977: 165 ss.

<sup>21</sup> Bentham 1988.

<sup>22</sup> Schauer 2015: 167 ss.

<sup>23</sup> Bentham 1843; 2010.

<sup>24</sup> Bentham 1982: 93 ss.; Bentham 1988: 7 ss.

<sup>25</sup> Austin 1885: 624 ss.

<sup>26</sup> Raz 2009: 230; 298.

centrale che la stabilità e la continuità con il passato svolgono nell'interpretazione giuridica<sup>27</sup>. Questi due valori sono sistematicamente legati al concetto stesso di autorità<sup>28</sup>. Tuttavia, Raz nega recisamente la priorità del significato originario e intenzionale: l'interpretazione non deve essere confusa con il "recupero" del significato originario<sup>29</sup>; egli lascia ampio spazio per interpretazioni evolutive e dinamiche delle fonti del diritto, comprese le costituzioni scritte<sup>30</sup>. Secondo Raz, l'interpretazione giuridica è sempre un processo dialettico tra l'identificazione del diritto esistente e la creazione di nuovo diritto<sup>31</sup>: in molte occasioni è necessaria una lettura evolutiva, "dinamica", del diritto basata sull'equità, anche per garantire la capacità di coordinamento del sistema giuridico, soprattutto quando le disposizioni sono risalenti<sup>32</sup>. Il riconoscimento "originario" dei *Framers* non è sufficiente a vincolare le generazioni future<sup>33</sup>.

Marmor è ancora più esplicito: l'obiettivo di *qualsiasi* costituzione è stabilire un impegno intergenerazionale, ma le azioni collettive delle maggioranze passate «non pretendono di avere autorità sulle generazioni future»<sup>34</sup>. Marmor ammette che «seguendo le prescrizioni costituzionali abbiamo più probabilità di seguire le corrette ragioni morali che si applicano a noi che non cercando di capire da soli tali ragioni», ma si affretta ad aggiungere che questa «argomentazione chiaramente fallisce» perché attribuisce ai *Framers* una sorta di autorità morale quasi assoluta, che essi non possedevano<sup>35</sup>. Secondo Marmor, l'originalismo non è dunque un metodo adeguato per l'interpretazione costituzionale<sup>36</sup>.

Anche Scott Shapiro ha difeso un metodo di interpretazione più olistico, che si discosta dall'originalismo. Shapiro definisce il contenuto del diritto come una combinazione di *piani* che l'autorità normativa ha approvato intenzionalmente<sup>37</sup>. Coerentemente con la tesi principale del positivismo, Shapiro sostiene che solo i fatti istituzionali determinano il contenuto del diritto. Partendo dalla premessa secondo cui le domande sulla natura del diritto forniscono risposte a questioni fondamentali sull'interpretazione giuridica e sui metodi interpretativi, Shapiro sostiene che i piani di un'autorità legislativa *possono* vincolare l'interpretazione del diritto<sup>38</sup>. Tuttavia, Shapiro sostiene anche che la *planning theory* non implica compromesso con l'originalismo<sup>39</sup>.

<sup>27</sup> Raz 2009: 233.

<sup>28</sup> Raz 2009: 235 ss.

<sup>29</sup> Raz 2009: 239 ss.

<sup>30</sup> Raz 2009: 265 ss.

<sup>31</sup> Raz 2009: 224.

<sup>32</sup> Raz 2009: 290.

<sup>33</sup> Raz 2009: 335; 338 ss.

<sup>34</sup> Marmor 2005:145.

<sup>35</sup> Marmor 2005: 146; 156.

<sup>36</sup> Marmor 2005: 160.

<sup>37</sup> Shapiro 2011: 302.

<sup>38</sup> Shapiro 2011: 331.

<sup>39</sup> Shapiro 2011: 352.

In sintesi, possiamo dire che la *will theory* giustifica un approccio originalista all'interpretazione. Al contrario, le versioni più recente del positivismo giuridico difese da Raz, Marmor e Shapiro, da un lato, accettano l'idea che il diritto sia un atto intenzionale dell'autorità legislativa ma, dall'altro, rifiutano l'originalismo come metodo di interpretazione. Anche in questo caso, c'è (solo?) una parziale sovrapposizione tra originalismo e positivismo giuridico. Esistono dunque due tipi di positivismo: uno a favore e uno contro l'originalismo.

#### 4. Conclusioni

Le connessioni tra originalismo e positivismo non sono necessarie ma contingenti. Tuttavia, c'è un elevato numero di somiglianze rilevanti tra un tipo di originalismo e un tipo di giuspositivismo, e questo non può essere ignorato. Molti originalisti hanno adottato argomenti giuspositivistici contro la lettura morale della Costituzione. Sia la teoria della volontà, sia l'originalismo intenzionalista considerano il (contenuto del) diritto come «un insieme di segni dichiarativi di una volontà» dell'autorità sovrana. Alcuni originalisti (ad esempio Akhil Amar) sarebbero anche inclini a presentare la Costituzione originaria in termini radicalmente positivistic, come farebbe un seguace di Bentham o Olivecrona<sup>40</sup>: la volontà (e anche l'inclinazione all'obbedienza) di *We, The People* è la “causa costitutiva” dell'autorità della Costituzione degli Stati Uniti. Le versioni più recenti del positivismo difese da Raz, Marmor e Shapiro, però, rifiutano l'originalismo come paradigma dominante per l'interpretazione costituzionale.

#### Riferimenti bibliografici

- Amar, A. (2012). *America's Unwritten Constitution*, New York, Basic Books.
- Austin, J. (1885). *Lectures on Jurisprudence, or the Philosophy of Positive Law* (5<sup>th</sup> ed.), London, Murray.
- Austin, J. (1954). *The Province of Jurisprudence Determined* (1832), New York, The Noonday Press.
- Baude, W. (2015). *Is Originalism Our Law?*, «Columbia Law Review», 115, 2349–2408.
- Bentham, J. (1843). *Scotch Reform*, in J. Bowring (ed.), *The Works of Jeremy Bentham*. Vol. 5, 1-54.
- Bentham, J. (1970). *Of Laws in General* (1782), London, The Athlone Press.

---

<sup>40</sup> Bentham 1970: 18-20; 139.

- Bentham, J. (1977). *A Comment on the Commentaries and a Fragment on Government* (1776), London, The Athlone Press.
- Bentham, J. (1982). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789), London, Meuthen.
- Bentham, J. (1988). *A Fragment on Government* (1776), Cambridge University Press, Cambridge.
- Berger, R. (1977). *Government by Judiciary*, Indianapolis, Liberty Fund Books.
- Berger, R. (1988). *Originalist Theories of Constitutional Interpretation*, «Cornell Law Review», 73, 350-358.
- Bork, R. (1990). *The Tempting of America*, New York, MacMillan.
- Hall, K. (2005). *The Oxford Companion to the Supreme Court of the United States*, Oxford, Oxford University Press.
- Kay, R. (1988). *Adherence to the Original Intentions in Constitutional Adjudication: Three Objections and Responses*, «Northwestern University Law Review», 82, 226-292.
- Lawson, G. (1997). *On Reading Recipes...and Constitutions*, «Georgetown Law Journal», 85, 1823-1836.
- Marmor, A. (2005). *Interpretation and Legal Theory*, Oxford, Hart Publishing.
- McConnell, M. (1998). *Textualism and the Dead Hand of the Past*, «George Washington Law Review», 66, 1127-1140.
- Olivecrona, K. (1971). *Law as Fact, 2<sup>nd</sup> Ed*, London, Stevens & Sons.
- Raz, J. (2009). *Between Authority and Interpretation*. Oxford, Oxford University Press.
- Rehnquist, W. (1976). *The Notion of a Living Constitution*, «Texas Law Review», 54, 693-706.
- Rodríguez, J. (2021). *Teoría Analítica del Derecho*, Madrid, Marcial Pons.
- Sachs, S. (2015). *Originalism as a Theory of Legal Change*, «Harv Journal of Law & Public Policy», 38, 817-888.
- Scalia, A. (1989). *Originalism: The Lesser Evil*, «University of Cincinnati Law Review», 57, 849-865.
- Shapiro, S. (2011). *Legality*, Cambridge (MA), Harvard University Press.
- Scalia, A., Garner, B. (2012), *Reading the Law: The Interpretation of Legal Texts*, Eegan, West.
- Schauer, F. (2015). *The Path-Dependence of Legal Positivism*, «Virginia Law Review», 101, 957-981.
- Soames, S. (2013). *Deferentialism: A Post-originalist Theory of Legal Interpretation*, «Fordham Law Review», 82, 597-617.